

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Farmacie
Contenuto	RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA DELLE FARMACIE RURALI E DISPENSARI. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' BIENNIO 2022-2023. I.E.

Dipartimento	Staff della Direzione Amministrativa
Direttore del Dipartimento	Leonardo Pasquini
Struttura	SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica
Direttore della Struttura	Ciampalini Carla
Responsabile del procedimento	Ciampalini Carla

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.067,56	Farmacie Pubbliche in convenzione	3B020201	2022
47.987,78	Farmacie private in convenzione	3B020202	2022

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	Tabella indennità di residenza 2022/2023

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005"*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

vista la delibera n. 339 del 13.03.2020 con la quale si conferisce l'incarico di direzione della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica alla dott.ssa Carla Ciampalini;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Dipartimento del Farmaco in ordine alla classificazione delle farmacie ed all'appartenenza delle stesse alle fasce di sconto, agli atti della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Dipartimento del Farmaco in ordine agli aspetti sanitari e organizzativi, agli atti della SOC Farmaceutica Territoriale;

visto l'art.115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), il quale riconosce un'indennità di residenza a favore dei farmacisti che gestiscono farmacie rurali;

vista la L.221/68 che stabilisce i criteri per l'individuazione del carattere di ruralità delle farmacie, i destinatari dell'indennità di residenza di cui all'art.115 del T.U.LL.SS, nonché l'ammontare della medesima;

visto l'art. 15 comma e) della L.R. 16/2000 e successive modificazioni che attribuisce alle aziende USL la competenza in merito alla classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

visto l'art. 15 comma f) della L.R. 16/2000 e successive modificazioni che attribuisce alle aziende USL la competenza in merito al riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza di cui alla legge 221/68;

visti gli articoli 4 e 5 della L. 221/68 che stabiliscono i certificati da allegare all'istanza per documentare i requisiti previsti dalla normativa vigente quali il certificato del Sindaco attestante che la farmacia è aperta e la documentazione relativa alla popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato in base ai dati ufficiali ISTAT;

vista la L.40/73 recante norme interpretative della L.221/68 e considerato che la "ratio" sottesa alla stessa è quella di ancorare il valore dell'indennità di residenza, secondo una prassi ormai consolidata, ad un elemento certo e abbastanza stabile nel tempo quale il numero dei residenti nella località in cui ha sede la farmacia;

considerato che l'indennità di residenza è un beneficio che la Legge attribuisce non alle farmacie in quanto tali ma ai farmacisti che le conducono e che la L.221/68 individua esattamente i destinatari che sono:

1. i titolari di farmacie rurali (art. 2 comma 1);
2. i direttori responsabili che sostituiscono il titolare di una farmacia rurale nei casi consentiti (art. 3, comma 1 e art. 11 della L. 362/91);
3. i farmacisti gestori provvisori ai sensi dell'art.129 T.U.LL.SS (art. 3 c.1);

viste le istanze, in atti, presentate dai farmacisti titolari delle farmacie di cui alla tabella 1, allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale, con le quali si richiede il riconoscimento del diritto all'indennità di residenza di cui alla L.221/68 per il biennio 2022/2023;

preso atto che i farmacisti istanti risultano regolarmente iscritti all'Albo dei farmacisti della provincia di Pisa, di Firenze, di Prato e di Pistoia per quanto di rispettiva appartenenza ed altresì regolarmente autorizzati all'esercizio delle farmacie e delle aziende commerciali connesse, afferenti alle sedi farmaceutiche di riferimento come indicate nel citato allegato di lettera A);

dato atto che le istanze sono pervenute nei termini fissati dalla legge, in regola con l'imposta di bollo vigente e corredate della prevista documentazione e che le farmacie interessate sono tutte classificate come rurali;

ritenuto pertanto di riconoscere l'indennità di residenza ai farmacisti rurali titolari e rappresentanti legali delle farmacie di cui alla tabella 1, allegata sotto la lettera A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale, sulla base della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge, agli atti della SOC Farmaceutica Territoriale;

ritenuto di non riconoscere al titolare della farmacia Picca del Comune di Montespertoli l'indennità richiesta, poiché la certificazione della popolazione residente rilasciata dal relativo Comune è superiore a 3.000 abitanti;

ritenuto di sospendere la posizione della farmacia Cacciarelli di Ugnano, Comune di Firenze, stante il fatto che la documentazione probatoria prodotta non consente attualmente una decisione definitiva, in attesa di acquisire le necessarie e più dettagliate informazioni in merito alla sussistenza del requisito essenziale della "discontinuità da centro abitato" per poter fruire del riconoscimento economico di che trattasi;

ritenuto altresì, nel caso in cui la dichiarazione del Comune di cui alla precedente premessa sia espressa in maniera chiara e incontrovertibile, di dare mandato alla dott.ssa Carla Ciampalini, direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, di adottare con provvedimento dirigenziale il riconoscimento o meno dell'indennità di residenza al titolare della Farmacia Cacciarelli di Ugnano, Comune di Firenze, in ragione dei tempi più brevi di adozione dell'atto al fine di non penalizzare il farmacista interessato;

preso atto che il Servizio Sanitario Nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza (dette "rurali sussidiate") trattiene a titolo di sconto una quota fissa pari all'1,5% (art. 2, L.28 dicembre 1995, n. 549), se presentano un fatturato annuo in regime di SSN, al lordo del ticket e al netto dell'IVA non superiore alla soglia prevista dalla legge; fissata in euro 450.000 ai sensi della L. 04.11.2017, n. 172, in vigore dal 01.01.2018;

preso atto altresì dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dalla legge n. 145/2018 (finanziaria 2019), con il quale si dispone che "le percentuali di sconto di cui al presente comma ... non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 e che pertanto nei confronti delle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ricomprese in tale categoria non si procede a trattenere la percentuale di sconto dell'1,5%;

atteso che il citato art. 2 della legge n. 221/1968 stabilisce l'indennità di residenza per le farmacie nella misura e classificazione che segue:

€ 438,99	fino a 1000 abitanti	Classe A
€ 335,70	da 1001 a 2000 abitanti	Classe B
€ 258,20	da 2001 a 3000	Classe C
€ 102,20	dispensari	Classe D

ritenuto pertanto di procedere alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di residenza per il biennio 2022/2023 a favore dei titolari e dei rappresentanti legali delle farmacie pubbliche e private, di cui al citato allegato A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale, nella misura a carico dell'Azienda e del Comune indicata a lato di ciascuna farmacia;

ritenuto quindi di imputare la somma complessiva di € **51.055,34**, esercizio 2022, di cui € 47.987,78 al C.E. 3B020202 (Aut. spesa 470/22) per le farmacie private ed € 3.067,56 al C.E. 3B020201 (Aut. spesa 471/22) per le farmacie pubbliche;

preso atto che il Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, Dr.ssa Carla Ciampalini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Staff della Direzione Amministrativa dott. Leonardo Pasquini;

Su proposta del Direttore Struttura Semplice Servizi Amministrativi per la Farmaceutica dott.ssa Carla Ciampalini;

Considerato necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 per motivi di urgenza, in funzione degli effetti favorevoli dell'atto sulle farmacie a seguito del riconoscimento dell'indennità in questione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di riconoscere ai farmacisti rurali titolari delle farmacie di cui alla tabella 1, allegata sotto la lettera A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale, l'indennità di residenza per il biennio 2022/2023, sulla base della documentazione presentata, agli atti della UOC Farmaceutica Territoriale, e pertanto della sussistenza dei requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge;

2) di non riconoscere alla farmacia Picca del Comune di Montespertoli l'indennità richiesta, poiché la certificazione della popolazione residente rilasciata dal relativo Comune è superiore a 3.000 abitanti;

3) di sospendere la posizione della farmacia Cacciarelli di Ugnano, Comune di Firenze, stante il fatto che la documentazione probatoria prodotta non consente attualmente una decisione definitiva, in attesa di acquisire le necessarie e più dettagliate informazioni in merito alla sussistenza del requisito essenziale della "discontinuità da centro abitato" per poter fruire del riconoscimento economico di che trattasi;

4) di dare mandato alla dott.ssa Carla Ciampalini, direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, di adottare con provvedimento dirigenziale, all'esito dell'istruttoria, il riconoscimento o meno dell'indennità di residenza al titolare della Farmacia Cacciarelli di Ugnano, Comune di Firenze, in ragione dei tempi più brevi di adozione dell'atto al fine di non penalizzare il farmacista interessato;

5) di comunicare agli interessati l'esito delle istanze presentate da parte della SOS proponente;

6) di determinare l'ammontare dell'indennità di residenza per il biennio 2022/2023 a favore dei titolari e dei rappresentanti legali delle farmacie pubbliche e private, di cui al citato allegato di lettera A) al presente atto, nella misura a carico dell'Azienda e del Comune indicata a lato di ciascuna farmacia;

7) di stabilire che la spesa complessiva del presente atto a valere sull'esercizio 2022 è pari ad € **51.055,34**, di cui € 47.987,78 da imputare al C.E. 3B020202 (Aut. spesa 470/22) per le farmacie private ed € 3.067,56 al C.E. 3B020201 (Aut. spesa 471/22) per le farmacie pubbliche;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 per motivi di urgenza, in funzione degli effetti sui compensi dovuti alle farmacie a seguito del riconoscimento dell'indennità in questione;

10) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alla Regione Toscana-Giunta Regionale, ai Sindaci dei Comuni interessati e al Direttore del Dipartimento Amministrativo;

11) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)